

L'intervento, coerente con le finalità del corso che si prefiggono di “fornire una conoscenza di base sulle principali tradizioni religiose che costituiscono il fondamento delle diverse culture [...]” verterà, tenuto conto del tempo a disposizione, su due principali temi. Si darà conto, in primo luogo e partendo da alcuni versetti del Corano, sulla percezione che ha l'Islam, inteso come credo ma anche come sistema sociale e giuridico, del cibo e dell'alimentazione nella pratica religiosa e nel vissuto quotidiano, in secondo luogo s'introdurrà il concetto di halal (lecito) e di alimentazione halal (cf. anche il documento in Pdf allegato), con un riguardo anche agli aspetti economici e massmediatici, passando velocemente in rassegna le principali prescrizioni alimentari islamiche. Là dove necessario, saranno fornite durante l'intervento anche alcune nozioni propedeutiche, atte a meglio comprenderne i contenuti.

Il termine *ḥalâl*, parola araba mutuata anche da molte altre lingue dell'ecumene musulmana e ormai entrata anche da noi nell'uso corrente, identifica, nel suo significato primario, tutto quel che è lecito, in ogni suo aspetto e in ogni sua più larga accezione (norme comportamentali, pratiche culturali, semplici azioni, oggetti, alimenti, materiali, prodotti, loro consumo e utilizzo...) contrapponendosi a ciò che è *ḥarâm*, proibito. Con le sue 4 sottocategorie (*wâğib/fard*, lecito e obbligatorio; *mustahabb*, lecito e raccomandato e meritorio; *mubâh*, lecito e permissibile; *makrûh*, lecito ma riprovevole) che vanno ancor più sottilmente a delineare il carattere e la sfumatura di liceità, è elemento essenziale non solo nel linguaggio e nel dibattito teologico e giuridico, ma anche in campo economico, così come nel vissuto quotidiano.

Nell'uso comune *ḥalâl* ha finito tuttavia per indicare l'insieme di norme e prescrizioni alimentari (le più conosciute anche al di fuori del mondo musulmano, ma assolutamente esaustive, sono l'interdizione degli alcolici e del maiale) tipiche della religione islamica e che, attraverso una loro precisa codificazione, tale da determinarne la liceità o meno, debbono essere seguite dai fedeli musulmani, così come, ed ancor più, l'insieme stesso di cibi e bevande che sono loro permessi (non solo materie prime, ma anche prodotti derivati che potenzialmente potrebbero risultare composti da alimenti impuri oppure risultare contaminati da quest'ultimi, o da altri elementi nocivi), i processi di ottenimento e di lavorazione (si pensi, ad esempio, alla cosiddetta macellazione *ḥalâl*), di preparazione, di cottura. Discorso analogo può essere fatto nel campo farmaceutico e della cosmesi. La *dimensione* dell'alimentazione *ḥâlâl* non investe, inoltre, esclusivamente, il campo dottrinale e giuridico, ma anche quello etico: l'alimento deve essere lecito ma al contempo puro e sano, il suo ottenimento non deve essere frutto di eccesso, di abuso, di prevaricazione, di sofferenza. Non bisogna, ad esempio, abusare di quel che la terra ci offre, sfruttandola oltre il dovuto, così come bisogna essere grati all'animale che viene sacrificato per l'umano sostentamento, senza sottoporlo ad inutili e gratuite violenze, ma rispettandone la dignità di creatura.

Tutti questi principi, che troveranno poi precisa codificazione nel diritto e che sono ben espliciti dalla *sunna*¹ attraverso numerosi *ḥadîṭ*², trovano il loro fondamento in una serie di versetti del Sacro Corano, che per i musulmani è parola diretta che discende e procede da Dio. Leggiamo, ad esempio:

“O uomini, mangiate ciò che è lecito e puro di quel che è sulla terra, e non seguite le orme di Satana.” Cor., II, 168.

“O voi che credete, mangiate le buone cose di cui vi abbiamo provveduto e ringraziate Dio, se è Lui che adorate. In verità vi sono state vietate le bestie morte, il sangue, la carne di porco e quello su cui sia stato invocato altro nome che quello di Dio” Cor., II, 172-173.

“Vi sono vietati gli animali morti, il sangue, la carne di porco e ciò su cui sia stato invocato altro nome che quello di Dio, l'animale soffocato, quello ucciso a bastonate, quello morto per una caduta, incornato o quello che sia stato sbranato da una belva feroce, a meno che non l'abbiate sgozzato [prima della morte] e quello che sia stato immolato su altari [idolatrici] e anche [vi è stato vietato] tirare a sorte con le freccette. Tutto ciò è iniquo” Cor., V, 3.

¹ Termine con cui si indica l'insieme dei detti e dei fatti del Profeta dell'Islam, codice comportamentale di ogni musulmano e seconda fonte giuridica dopo il Corano.

² Termine tecnico, talvolta tradotto con “tradizione”, “massima”, “detto”, con cui si riferisce o si riporta un determinato detto o una determinata azione del Profeta Muḥammad, preghi Iddio per lui e gli conceda eterna salute. Si compone di due parti, la catena dei trasmettitori e il testo propriamente detto. L'insieme degli *ḥadîṭ*, riuniti in determinate raccolte canoniche, costituisce il corpus della *sunna* del Profeta, che è fonte di legge seconda solo al Santo Corano.

“È Lui che ha creato giardini [di vigne] con pergolati e senza pergolati, palme e piante dai diversi frutti, l'olivo e il melograno, simili, ma dissimili; mangiatene i frutti e versatene quanto dovuto nel giorno stesso della raccolta, senza eccessi, ch  Allah non ama chi eccede; e del bestiame da soma e da macello, mangiate di quello che Allah vi ha concesso per nutrirvi e non seguite le orme di Satana: egli   un vostro sicuro nemico” Cor., VI, 141-142.

Macellazione  al l

La cosiddetta macellazione  al l   di sicuro una delle pratiche pi  conosciute, anche in ambito non islamico ed   condizione necessaria affinch  degli alimenti gi  leciti per tipologia, nella fattispecie la carne, divengano leciti per il consumo. Le due tipologie di macellazione ammesse, a seconda del capo da macellare, consistono nella completa recisione della gola, inclusa la trachea e le vene giugulare con un unico movimento della mano e senza estrarre il coltello (ar. * ab  a*), la seconda tipologia (ar. *na r*) non contempla trachea e giugulari. Il diritto   molto preciso nel codificare approfonditamente questo istituto, qui non si possono che illustrare alcune condizioni, senza pretesa di esaustivit : gli animali debbono essere in condizioni di completa salute e serenit , non mostrare segni di ferite o percosse;   fatto divieto infierire o usare violenza contro i capi destinati alla macellazione, che non devono essere sottoposti a stress o a inutili sofferenze; non debbono essere sottoposti a stordimento (anche se alcuni singoli paesi musulmani, in singoli e determinati casi lo permettono come gesto di estrema gentilezza e gratitudine verso il capo destinato al sostentamento umano); il dissanguamento deve essere spontaneo e non provocato; gli strumenti utilizzati per la macellazione  al l non possono essere gli stessi utilizzati per altri tipi di macellazione.

In Italia la macellazione  al l   regolamentata dalla “Legge 2 agosto 1978, n. 439”³ (Norme di attuazione della direttiva CEE n. 74/577, relative allo stordimento degli animali prima della macellazione), dal “Decreto Ministeriale 16 febbraio 1980”⁴ (Norme di attuazione della legge 2 agosto 1978, n. 439, relative allo stordimento degli animali prima della macellazione) ed in particolare dal “Decreto Ministeriale 11 giugno 1980”⁵ (Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico) che qui si riporta integralmente:

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980 –

Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico.

IL MINISTRO DELLA SANIT  DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva C.E.E. N. 74/577/C.E.E. relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione;

Vista la legge 2 agosto 1978, n. 439, che recepisce la suddetta direttiva;

Accertato che la Unione delle Comunit  israelitiche italiane con nota n. 21 novembre 1979 prot. N. 1834/50 indirizzata al Ministero dell'Interno ha richiesto che ai sensi della legge n. 439 sia data autorizzazione alle Comunit  israelitiche italiane di procedere alla macellazione degli animali secondo le modalit  del rito ebraico;

Accertato che il Centro islamico culturale d'Italia con nota prot. 340/79.AA del 30 novembre 1979 ha richiesto che sia data autorizzazione alle Comunit  islamiche italiane di procedere alla macellazione degli animali secondo le modalit  del rito islamico;

³ Gazzetta Ufficiale n. 227 del 16 agosto 1978.

⁴ Gazzetta Ufficiale n. 56 del 27 febbraio 1980.

⁵ Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980.

Visto che le Comunità israelitiche e il Centro islamico sono stati riconosciuti enti morali, la prima con regi decreti 30 ottobre 1930. n. 1731 e 24 settembre 1931, n. 1279, il secondo con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, n. 712;

Atteso altresì che da parte di paesi di religione islamica che non dispongono di sufficienti strutture ed impianti per la macellazione esistono richieste di importazione dall'Italia di carni bovine, ovine ed equine macellate nel territorio nazionale;

Considerato che detti paesi pongono come condizione inderogabile per importare le carni di cui sopra che la macellazione avvenga nel rispetto del rito islamico;

Ritenuto pertanto di aderire alle richieste ed alle esigenze di cui in premessa, in conformità dell'art. 4 della ripetuta legge 2 agosto 1978, n. 439;

DECRETA:

Articolo 1

Si autorizza la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità.

Articolo 2

La macellazione deve essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell'esecuzione dei rispettivi metodi rituali.

L'operazione dovrà essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l'esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo.

Articolo 3

Nel corso della operazione debbono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario. A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quando tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la preparazione e la iugulazione dei medesimi debbono essere eseguiti senza alcun indugio.

Articolo 4

Può essere autorizzata la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo il rito islamico nei macelli riconosciuti idonei all'esportazione di carni ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 264 a condizione che:

1) la macellazione avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3;

2) i titolari di detti macelli ne facciano espressa richiesta, ai fini dell'esportazione nei Paesi islamici al Ministero della sanità, che, previo sopralluogo, procederà ad accertare che esistano le condizioni a che gli animali vengano macellati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli n. 2 e 3.

Roma addì 11 giugno 1980

Il Ministro della sanità

Aniasi

Il Ministro dell'interno

Rognoni

LETTURE CONSIGLIATE:

Versetti del Corano concernenti le prescrizioni alimentari:

II, 168,173,219; IV, 43; V, 3,5,88-96; VIII, 69; XXV, 7; VI, 118-119,146; XVI, 114-118; XXII, 27-28,30,34,36;

traduzione suggerita: *Il Corano*, introduzione traduzione e commento a cura di Alessandro Bausani, Firenze, Sansoni, 1955 [numerose riedizioni e ristampe, ultima Milano, Rizzoli, 2016]

Armanios Febe & Ergene Boğaç A., *Halal food : a history*, New York-Oxford, Oxford University Press, 2018;

Francesca Ersilia, *Introduzione alle regole alimentari islamiche*, Roma, Istituto per l'Oriente C. A. Nallino, 1995;

Ibn al-Karīm Muḥammad ibn al-Ḥasan, *Il cuoco di Baghdad: un antichissimo ricettario arabo*, a cura di Mario Casari, Milano, G. Tommasi, 2004;

Toselli Elena, *Kosher, halāl, bio: regole e mercati*, Milano, Angeli, 2018 [edizione precedente, Ead., *Le diversità convergenti: guida alle certificazioni alimentari kasher, halāl e di produzione biologica*, Milano, Angeli, 2015]

Gabriele Tecchiato è nato a Latina nel 1976. Dottore in islamistica con una tesi dedicata all'interpretazione esegetica del Corano, dal 1999 è bibliotecario presso il Centro Islamico Culturale d'Italia, sede della Grande Moschea di Roma. Partecipa regolarmente come organizzatore o come relatore a convegni, dibattiti, tavole rotonde. Suoi contributi sono apparsi su varie pubblicazioni a carattere specialistico e divulgativo. In ambito islamistico, oltre all'esegesi coranica, vede i suoi interessi concentrarsi principalmente sulla storia dell'Islam e dei musulmani nella Federazione Russa e nei Paesi dell'ex Unione Sovietica. La sua formazione orientalistica si accompagna a quella, parallela, in ambito russistico, con un particolare interesse per il movimento poetico acmeista. Membro della SROPU (Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli), una delle più antiche associazioni ornitologiche italiane, in ambito naturalistico contribuisce, collaborando a diversi progetti scientifici, al monitoraggio dell'avifauna in provincia di Latina, con particolare attenzione alle aree umide e lacustri ricadenti nel Parco Nazionale del Circeo e con particolare riferimento alle popolazioni di anseriformi, uccelli limicoli, avifauna marina.